

COMUNE DI CASTEL BARONIA

PROVINCIA DI AVELLINO

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 72 del Reg. OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento Tassa per l'occupazione spazi ed aree pubbliche.
Data 28/11/1994

L'anno millenovecentonovant aquattro, il giorno ventotto
del mese di novembre alle ore 19.15, nella solita sala delle adunanze consiliari
del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione stra ordinaria, che è stata partecipata ai signori
Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
PALERMO Euplio			si	GAROFALO Pasquale	si		
ANDREOTTI Nicolino	si			GRANAURO Vito Antonio		si	
BARDARO Vito			si	GRIECO Gennaro	si		
CAPOBIANCO Filippo Antonio	si			MISTRETTA Giuseppe	si		
CAPOBIANCO Rocco	si		si	MONTALBETTI Domenico Salv.	si		
CRINCOLI Dino	si			REALE Angelo	si		
DE LEO Rocco	si			SALVATORE Vito	si		
FAMIGLIETTI Noè			si				

Presenti n. 10

Assenti n. 5

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, nella sua qualità di


SINDACO

il Signor

Geom. MONTALBETTI DOMENICO SALVATORE

assiste il Segretario dr.ssa PALADINO MARISA.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i signori:



La seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il proprio vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con atto C.C.n.150 del 28/12/1990, reso esecutivo dal CO.RE.CO. di Avellino nella seduta del 17/01/1994 prot.n.715 "per quanto di competenza";

VISTO il Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e precisamente le disposizioni contenute nel Capo II° art.38 e seguenti, concernenti la nuova disciplina della Tassa Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 28/12/1993 n.566 che ha dettato disposizioni correttive del Decreto Leg.vo 15/11/1993, n.507, in materia di T.O.S.A.P. ;

VISTA la bozza di Regolamento concernente l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed applicazione tassa relativa, con n.24 articoli e relativo allegato concernente le tariffe;

DATO ATTO che agli effetti dell'art.42 co.3° Decreto Leg.vo n.507/93, come modificato dall'art.1 lett.b) Decreto Leg.vo n.566/93 che recita "La tassa è graduata e seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'art.38 sono classificate in almeno due categorie. L'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, o dalla Provincia, ed è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici" si è proceduto alla predetta classificazione, individuando due categorie rispetto alle quali ricoprendere l'intero territorio comunale;

Preso atto che la Commissione Edilizia Comunale ha nella seduta del 07/06/1994 verbale n.5 Dec.n.3 espresso il proprio parere sulla classificazione in n.2 categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche comunali, ai fini della normativa della T.O.S.A.P., coincidenti:

CATEGORIA 1 Aree ricomprese all'interno del Centro Urbano;

CATEGORIA 2 Aree non ricomprese all'interno del Centro Urbano;

ALLEGATA all'uopo, al presente atto, il grafico che individua la ~~viabilità urbana, con annesso elenco delle strade urbane, per cui~~ all'esterno del centro urbano saranno ricomprese le aree della CAT. 2:

SENTITA l'illustrazione del Sindaco a riguardo;

UDITO l'intervento del Capogruppo di minoranza Arch.Vito Salvatore il quale evidenzia l'onerosità aggiuntiva del riadeguamento tariffario a carico delle attività commerciali del Comune;

SENTITA la replica del Sindaco che, pur riconoscendo tale onerosità, sottolinea che l'applicazione è dovuta ed obbligatoria per legge ed il Consiglio Comunale non può esimersi dall'approvazione del nuovo Regolamento;

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

SOMMARIO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE


- Art.1 Disposizioni generali
- Art.2 Occupazioni permanenti e temporanee
- Art.3 Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.4 Procedimento per il rilascio delle concessioni
- Art.5 Concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art.6 Prescrizioni per le occupazioni
- Art.7 Divieto temporaneo di occupazione
- Art.8 Decadenza della concessione
- Art.9 Revoca della concessione
- Art.10 Rinnovo delle concessioni
- Art.11 Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 12 Disposizioni generali
- Art. 13 Graduazione della tassa - Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche
- Art. 14 Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 15 Misurazione dell'area occupata - criteri
- Art. 16 Tariffe
- Art. 17 Maggiorazioni e riduzioni
- Art. 18 Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo
- Art. 19 Esenzioni
- Art. 20 Denuncia e versamento della tassa
- Art. 21 Accertamenti, risorsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 22 Sanzioni
- Art. 23 Norme finali
- Art. 24 Entrata in vigore

IL SINDACO COMUNALE
(Dott. Mario C. ...)



EL SINDACO

CAPO I

CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 1

Disposizioni generali

Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprasuolo, del sottosuolo pubblico e l'applicazione della relativa tassa, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993, n. 585.

Per "suolo pubblico" o "spazio pubblico" si intendono gli spazi ed aree di uso pubblico appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché quelli di proprietà privata soggetti a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e nei termini di legge.

Agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P. il Comune di Castel Baronia, appartiene alla classe V, stante quanto previsto dall'art. 43 del Decreto Leg.vo 507/93.

Art. 2

Occupazione permanenti e temporanee

Le occupazioni si dividono in due categorie: permanenti e temporanee.

Le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, sono permanenti.

Le occupazioni di durata inferiore all'anno sono temporanee.

La frazione di anno, in occupazioni permanenti che vanno oltre l'anno, è pari all'anno intero.

Art. 3


Richiesta di occupazione di spazi ed aree pubbliche


Chiunque intenda, in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare gli spazi e le aree di cui sopra deve farne domanda in carta legale all'Amministrazione comunale; la domanda deve contenere:

le generalità e domicilio del richiedente;

il motivo ed oggetto dell'occupazione;

la durata dell'occupazione dell'opera che si intende


L. 15/11/1993 n. 507
D. L. 28/12/1993 n. 585



eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici. Quando occorra, o quando ne sia fatta richiesta dal Comune, alla domanda dovrà essere allegato il disegno ed eventualmente la fotografia dell'oggetto con il quale si intende occupare lo spazio o l'area richiesta.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituiscono titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

La tassa è comunque dovuta, indipendentemente dal possesso dell'atto di concessione o autorizzazione comunale, anche dall'occupante di fatto, pur se abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

Art. 4

Procedimento per il rilascio delle concessioni

Le domande sono assegnate al competente ufficio comunale che provvede, all'atto della presentazione o successivamente mediante comunicazione ai soggetti indicati dall'art. 7 della L. 241/1990, a rendere noto l'avvio del procedimento.

Sulla domanda si provvede nei termini stabiliti dal regolamento comunale sul procedimento amministrativo. In caso di diniego questo viene comunicato nei termini previsti dal procedimento, con i motivi del medesimo.



Art. 5

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto concessione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione, la ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione stessa è subordinata.

Le concessioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991 sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.



Le concessioni hanno carattere personale e non possono essere cedute.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con la facoltà dell'Amministrazione comunale di imporre nuove condizioni;
- d) a termine, per la durata massima di anni ventinove;

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Art. 6

Prescrizioni per le occupazioni

L'occupazione deve avvenire sotto la stretta osservanza delle prescrizioni emanate dall'Amministrazione comunale.

E' vietato ai concessionari di alterare in alcun modo il suolo occupato, di infiggervi pali o punte, di smuovere la pavimentazione, l'acciottolato o il terreno, a meno che essi non ne abbiano ottenuto esplicita autorizzazione, rimanendo fermo il diritto del comune ad ottenerne la rimessa in pristino. A garanzia dell'adempimento di quest'ultimo obbligo il Comune, specie quando l'occupazione richieda lavori di sistemazione o di adattamento del terreno, ha facoltà di imporre al concessionario la prestazione di idonea cauzione.

Tutte le occupazioni di suolo pubblico devono effettuarsi in modo da non creare intralcio o pericolo al transito dei passanti.



I concessionari devono mantenere costantemente pulita l'area loro assegnata.

Le aree per lo stazionamento delle autovetture o delle vetture a trazione animale da piazza sono determinate, inappellabilmente, dall'autorità comunale.

Art. 7

Divieto temporaneo di occupazione

Il Sindaco può sospendere temporaneamente le concessioni di occupazione di spazi ed aree pubbliche per ragioni di ordine



pubblico o nell'interesse della viabilità.

Art. 8

Decadenza della concessione

Può essere pronunciata la decadenza della concessione per i seguenti motivi:

- mancato pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico;
- reiterate violazioni agli obblighi previsti nel presente regolamento o nella concessione stessa;
- la violazione di norme di legge o regolamentari in materia di occupazione dei suoli;

Art. 9

Revoca della concessione

E' prevista in ogni caso la facoltà di revoca delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo non fruito, con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

10

Art. 10

Rinnovo delle concessioni

Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico sono rinnovabili alla scadenza. A tale scopo il concessionario presenta apposita istanza, almeno trenta giorni prima della scadenza.

Art. 11

Occupazioni abusive - Rimozione dei materiali

Nel rispetto di ogni eventuale previsione di legge, in caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'autorità comunale, previa contestazione all'interessato, dispone con

IL SINDACO COMUNALE
(Dott. ...)

IL SINDACO

propria ordinanza la rimozione dei materiali, assegnando un congruo termine per provvedervi. Decoroso infruttuosamente tale termine si provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le relative spese e quelle di custodia dei materiali stessi.

CAPO II

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 12

Disposizioni generali

Sono soggette alla Tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, ai sensi del Capo II del Decreto Legislativo 15/11/1993 n.507 e succ. modif. e integrazioni, le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.

Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come sopra definito, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, quali ad esempio le tende solari poste a protezione dei manufatti medesimi, nonché le occupazioni sottostanti al medesimo suolo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

Sono invece soggette alla tassa le tende poste a protezione solare aggettanti su aree di pertinenza di pubblici esercizi o di esercizi commerciali.

Sono inoltre soggette alla tassa le occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Non sono soggette alla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile dello stato e della provincia o al demanio statale.



Art. 13

Graduazione della tassa.

Classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche

La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

A tale effetto, sentita la Commissione Edilizia, le strade, gli spazi e le aree pubbliche indicate nel precedente art.12 sono classificate in due categorie:



Strade, spazi ed aree pubbliche di I° categoria: all'interno del centro abitato, così come delimitato e definito ai sensi degli artt. 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada;

Strade, spazi ed aree pubbliche di II° categoria: all'esterno del centro abitato, così come delimitato e definito ai sensi degli artt. 3 e 4 del Nuovo Codice della Strada;

Art. 14

Criteri per la determinazione della tassa




La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metri quadrati o in metri lineari. Per quanto concerne il metro lineare (o chilometro lineare) il riferimento è per le occupazioni concernenti i cavi, le condutture e gli impianti in genere soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le seggiovie e le funivie. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse, fermo restando il principio di arrotondamento al metro quadrato superiore.

Le occupazioni temporanee del suolo, effettuate per i fini di cui all'art. 46 del D.Legs. 507/1993, se nell'ambito della stessa categoria prevista dall'articolo precedente ed aventi la medesima natura (pertanto le occupazioni devono insistere su aree appartenenti alla medesima categoria prevista nel presente regolamento, devono riferirsi allo stesso provvedimento autorizzativo ed al periodo di tempo in esso indicato), sono calcolate cumulando le superfici utilizzate, con arrotondamento al metro quadrato.

Ai fini del calcolo della superficie tassabile, deve tenersi conto, sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee, della parte di suolo pubblico (anche soprassuolo o sottosuolo) rientrante nel limite massimo di mille metri quadrati; l'eventuale occupazione eccedente detto limite di mille metri quadrati può essere calcolata nella misura del 10 (dieci) per cento. Perché si applichi in concreto questa facoltà prevista in sede regolamentare, occorre che l'Amministrazione Comunale adotti nello specifico espresso atto deliberativo di Giunta Municipale.

Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 (cinquanta) per cento sino a 100 mq., del 25 (venticinque) per cento per la parte eccedente 100 mq. a fino a 1.000 mq. del 10 (dieci) per cento per la parte eccedente 1.000 mq.

La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44 (Occupazioni permanenti), 45 (Occupazioni temporanee), 47 (Tassa per occupazione sottosuolo e soprassuolo) e 48 (Distributori di carburanti e di tabacchi). Le misure previste



nei predetti articoli rappresentano unicamente il campo di variazione dell'imposizione riferibile a zone del territorio comunale classificate di prima categoria nel presente regolamento. In considerazione delle categorie stabilite nel presente regolamento in numero di 2 (due) nel precedente articolo 3, si rispetta nella graduazione della tassazione per le zone appartenenti alla seconda categoria il limite minimo del 30 per cento della misura deliberata per la prima categoria (con esercizio di facoltà di graduazione dell'importo della tassa relativo alla seconda categoria in misura superiore al predetto limite minimo consentito).

Art. 15

Misurazione dell'area occupata - Criteri

La misurazione dell'area occupata viene eseguita dagli addetti incaricati dall'Amministrazione comunale o dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione della tassa.

Ove tende o simili siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa per l'occupazione soprastante il suolo va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.

I vasi delle piante, le balaustre o ogni altro elemento delimitante l'area occupata si computano ai fini della tassazione. Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categorie diversa sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Art. 16

Tariffe

Le tariffe della tassa per l'occupazione permanente o temporanea degli spazi ed aree pubbliche sono stabilite unitamente alla presente deliberazione, nei limiti di legge, in rapporto alle categorie previste dall'art. 13 e sono allegate al presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari ad ognuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma; ciò significa che l'obbligazione tributaria, per tale fattispecie impositiva, deve essere riferita necessariamente ad un periodo di disponibilità degli spazi e delle aree pubbliche non inferiore all'anno e che la stessa, ancorchè l'occupazione abbia inizio o termini nel corso dell'anno o sia realizzata non in via continuativa, non è suscettibile di frazionamenti.

Le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie

IL SEGRETARIO COMUNALE
[Firma]

[Firma]

occupata ed è graduata nell'ambito della categorie previste dall'art.13, in rapporto alla durata delle occupazioni.

A tale fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

- a) occupazioni di prima categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14 misura di tariffa per complessive sei ore: £. 1.000 al mq;
- b) occupazioni di prima categoria: fascia oraria dalle ore 14 alle ore 20 misura di tariffa per complessive sei ore: £. 750 al mq;
- c) occupazioni di prima categoria: fascia oraria dalle ore 20 in poi : £. 500 al mq;
- d) occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 8 alle ore 14 misura di tariffa per complessive sei ore: £. 300 al mq;
- e) occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 14 alle ore 20 misura di tariffa per complessive sei ore: £. 200 al mq;
- f) occupazioni di seconda categoria: fascia oraria dalle ore 20 in poi : £. 100 al mq;

Per le occupazioni di durata di oltre 14 giorni la tariffa giornaliera è ridotta del 50% per cento.

Si applicano le maggiorazioni e riduzioni previste dal Decreto Legislativo 507/1993 e successive modificazioni ed integrazioni e quelle contemplate dall'art. 17 del presente regolamento.



Art. 17

Maggiorazioni e riduzioni

Oltre alle maggiorazioni e riduzioni previste in misura fissa dalla legge sono fissate le seguenti variazioni delle tariffe ordinarie della tassa:

- a) per le occupazioni permanenti degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico diverse da quella contemplate nell'art.46 del D.Lgs.507/1993 la tariffa è ridotta ad un terzo;
- b) per gli accessi, carrabili o pedonali, non qualificabili come passi carrabili, per i quali a richiesta degli interessati venga disposto il divieto della sosta indiscriminata sull'area dinanzi agli stessi, con apposizioni del relativo cartello, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- c) per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune non utilizzabili e non utilizzati la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento;
- d) per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti la tariffa è ridotta al trenta per cento e per le occupazioni temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico, diverse da quelle contemplate nell'art. 46 D.Lgs.507/1993, la tariffa è ridotta ad un terzo;
- f) per le occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti la tariffa è aumentata del 50 per cento;
- g) le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal comune la tariffa è diminuita al 30 per cento;

Per quanto concerne la previsione di cui al precedente punto sub g), si specifica che non si fa riferimento alla semplice delimitazione delle aree di sosta con apposita segnaletica verticale, in quanto l'applicazione delle tassa presuppone nel caso specifico appositi meccanismi di riscossione. Pertanto, in



manca nza di apposite aree attez zate e con impianti di riscossione all'uopo individuate espressamente dall'Ente, il pagamento è in riferimento ai casi in cui con atti espressi e formali dell'Amministrazione, la stessa riserva posti auto ai residenti (es. provvedimenti emanati in attuazione del disposto ex art. 13 comma 3° legge 24 marzo 1989 n. 122).

Art. 18

Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

Le occupazioni del soprassuolo e del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed in quest'ultimo concetto di "impianti" vengono ricomprese tutte le occupazioni, anche superficiali destinate alla manutenzione delle reti ed alla erogazione di pubblici servizi (es. le camerette, i pozzetti, le cabine elettriche e telefoniche), sono soggette a tassazione. È attribuita al comune la facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, per motivi di pubblico interesse. La spesa è a carico degli utenti qualora il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite.




Art. 19

Esenzioni

Sono esenti dalla tassa per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche, stante l'elencazione tassativa dell'art. 49 del Decreto Leg.vo 15 novembre 1993 n. 507:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87 comma 1, lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dot. ss. Marco Pardini



che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

e) le occupazioni con impinti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;

f) le occupazioni di aree cimiteriali;

g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.

Art. 20

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico i soggetti passivi devono presentare al comune apposita denuncia utilizzando modelli messi a disposizione dal Comune stesso entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione, e, comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione, allegando alla denuncia l'attestato di versamento.

L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verificano varie azioni nella occupazione che determinino un maggior ammontare del tributo. Qualora si verificano variazioni la denuncia deve essere presentata nei termini di cui al comma precedente con contestuale versamento della tassa ulteriormente dovuta per l'anno di riferimento.



In mancanza di variazioni nelle operazioni il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni del sottosuolo e soprasuola stradale con condutture, cavi ed impianti in genere il versamento della tassa deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno la denuncia anche cumulativa ed il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, sull'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze. L'importo deve essere arrotondato a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma precedente, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, è disposta la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%. Qualora le occupazioni non



siano connesse ad alcun previo atto dell'Amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato mediante versamento diretto.

Art. 21

Accertamenti, rimborsi e riscossioni coattiva della tassa

Per l'accertamento, la liquidazione, il rimborso e la riscossione coattiva, della tassa si osservano le disposizioni previste all'art.51 del D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni.

Art.22

Sanzioni

Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993. Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio o di altri obblighi imposti al concessionario) sono invece punite a norma degli art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 3.3.1934 n.383 (e successive modificazioni), della L.24/11/1981 n.689 (e successive modificazioni) e del D.L. 30/04/1992 n.285 (e successive modificazioni).

Art. 23


Norme finali

Viene abrogato il "Regolamento Comunale per le occupazioni di spazio ed aree pubbliche" approvato con deliberazione consiliare n. 150 del 28/12/1990, esecutivo a tutti gli effetti di legge, e successive modificazioni nonché tutte le altre disposizioni contrarie o incompatibili con le seguenti norme.

Art. 24

Entrata in vigore

Il presente regolamento, una volta esecutivo ai sensi dell'art. 46 della L.08/06/1990 n.142, è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.





ALLEGATO AL REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA.

T A R I F F E

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- A) Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno:
- | | | |
|-------------------------|-----------|---------|
| Categoria prima | £. 34.000 | 17,56 € |
| Categoria seconda | £. 10.200 | 5,27 € |
- B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.
Per ogni metro quadrato e per anno
- | | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Categoria prima | £. 11.400 | 5,89 € |
| Categoria seconda | £. 3.400 | 1,76 € |
- C) Occupazione con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico.
Per ogni metro quadrato e per anno
- | | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Categoria prima | £. 10.200 | 5,27 € |
| Categoria seconda | £. 3.060 | 1,58 € |
- D) Occupazioni con passi carrabili.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 50%):
- | | | |
|-------------------------|-----------|--------|
| Categoria prima | £. 17.000 | 8,78 € |
| Categoria seconda | £. 5.100 | 2,63 € |
- E) Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti.
Per ogni metro quadrato e per anno
- | | | |
|-------------------------|-----------|---------|
| Categoria prima | £. 34.000 | 17,56 € |
| Categoria seconda | £. 3.060 | 1,58 € |
- F) Accessi carrabili o pedonali a raso per i quali, a seguito del rilascio di apposito cartello segnaletico, sia vietata la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90 %):
- G) Passi carrabili distribuiti direttamente dal Comune che risultino non utilizzabili e, comunque, non utilizzati.
Per ogni metro quadrato e per anno (riduzione del 90 %):
- H) Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.



I) Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere per l'esercizio e la manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993.

La tassa è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade per la parte di esse effettivamente occupate. La tariffa da applicare è la seguente:

Per ogni Km. lineare o frazione e per anno £. 250.000 *129,11*

L) Occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi.

La tassa è dovuta nella misura annua complessiva di £.50.000 a *25,82* prescindere dalla consistenza delle occupazioni.

M) Occupazione di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

Per ogni apparecchio e per anno:

Centro abitato	£. 20.000	<i>10,33 €</i>
Zona limitrofa	£. 15.000	<i>7,75 €</i>
Sobborghi o zone periferiche	£. 10.000	<i>5,16 €</i>

N) Distributori di carburanti:

occupazione del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compresa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

Per ogni distributore e per anno:

Centro abitato	£. 60.000	<i>30,99</i>
Zona limitrofa	£. 50.000	<i>25,82</i>
Sobborghi o zone periferiche	£. 30.000	<i>15,49</i>
Frazioni	£. 10.000	<i>5,16</i>




La tassa è applicata per i distributori di carburanti, muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 *1,55* litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi



autonomi, la tassa si applica automaticamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

A) Occupazione temporanea di suolo pubblico.
Tariffa giornaliera per mq.:

Categoria prima	£. 2.000	1,03 €
Categoria seconda	£. 600	0,31 €

In rapporto alla durata dell'occupazione e nell'ambito delle categorie in cui è classificato il territorio comunale, la tariffa viene così graduata:

1) OCCUPAZIONI FINO A 14 GIORNI

- dalle ore 8 alle ore 14 -

Categoria prima	£. 1.000	0,52
Categoria seconda	£. 300	0,15

- dalle ore 14 alle ore 20 -

Categoria prima	£. 750	0,39
Categoria seconda	£. 200	0,10

- dalle ore 20 in poi -

Categoria prima	£. 500	0,26
Categoria seconda	£. 100	0,05

2) OCCUPAZIONE OLTRE I 14 GIORNI

- dalle ore 8 alle ore 14 -

Categoria prima	£. 500	0,26
Categoria seconda	£. 150	0,08

- dalle ore 14 alle ore 20 -

Categoria prima	£. 375	0,19
Categoria seconda	£. 100	0,05

- dalle ore 20 in poi -

II SEGRETO COMUNALE
DIREZIONE COMUNALE

Categoria prima	£. 250	0,13
Categoria seconda	£. 50	0,03

B) Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo (Art. 45 comma 2° lettera c) Dec. Leg. 507/1993)
 Tariffa giornaliera per mq.

Categoria prima	£. 670	0,35
Categoria seconda	£. 200	0,10

C) Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è quella indicata alla lettera A) ridotta del 70%.

D) Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, le tariffe di cui ai precedenti punti sono ridotte del 50%.

E) Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti allo spettacolo viaggiante, la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta dell'80%.



F) Per le occupazioni temporanee del suolo per i fini di cui all'art. 46 del D.Lgs. 507/1993 la tariffa di cui alla lettera A) è ridotta del 50%. Le occupazioni in parola effettuate nell'ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq..

G) Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A) ridotta al 30%.

H) Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia del tariffe indicate alla lettera A) sono ridotte del 50 %.

I) Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria indicata alla lettera A) è ridotta dell'80%.

L) Occupazioni temporanee del sottosuolo e soprassuolo stradale di cui all'art. 47 del D.Lgs. 507/1993.




- a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
£. 10.000;
- b) oltre un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg.
£. 15.000;

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

- a) fino a 90 gg. + 30%
- b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. + 50%
- c) di durata superiore a 180 gg. +100%

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata no inferiore a un mese o che si verificano con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

Per le occupazioni che di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.

ICO

TA'


Allegato alla P.E. n. 72
del 28/11/1994

ELENCO DELLE STRADE URBANE PER LE QUALI DOVRA' ASSOGGETTARSI LA TASSA DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO

DENOMINAZIONE	CAPISALDI
BORGIO MANCINI	DALL'INCROCIO DI VIA ROMA E VIA LAURA MANCINI ALL'INCROCIO DI VIA MONTE GRAPPA E VIA GIULIANO
C.DA DIETRO LE CASELLE	DA VIA CRETE ROSSE SENZA SBODCO
CORSO VITTORIO EMANUELE	DA VIA ROMA ALL'INCROCIO DI VIALE ITALIA
LARGO EUROPA	DA VIA GARIBOLDI A VIA ABATE GIAN GIACOMO GIORDANO
PIAZZA DANTE	ALL'INCROCIO TRA VIA MAZZINI, VIA SAN GIOVANNI E VIA GIOVANNI XXIII°
PIAZZA MANCINI	ADIACENTE VIA SS. 91
PIAZZA VITTORIO VENETO	DA VIA REGINA MARGHERITA A VIA MAZZINI
VIA ABATE AMATO MASTRULLO	DA VIA GIOVANNI XXIII° A VIALE ITALIA
VIA ABATE GIAN GIACOMO GIORDANO	DA VIA GIOVANNI XXIII° A VIA ABATE AMATO MASTRULLO
VIA ALcide DE GASPERI	DA VIA REGINA MARGHERITA SENZA SBODCO
VIA ALDO MORO	DA CORSO VITTORIO EMANUELE SENZA SBODCO
VIA ALESSANDRO VOLTA	DA CORSO VITTORIO EMANUELE SENZA SBODCO
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA	DA VIA GIOVANNI XXIII° A VIALE ITALIA
VIA CARMELO ERICO	DA CORSO VITTORIO EMANUELE SENZA SBODCO
VIA CRETE ROSSE	DA INCROCIO VIA REGINA MARGHERITA A VIA LEVANO
VIA ENRICO FERMI	DA VIA ROMA SENZA SBODCO
VIA FRANCESCO DE SANCTIS	DA VIALE DELLA REPUBBLICA SENZA SBODCO
VIA GARIBOLDI	DA INNESTO VIA MAZZINI PIAZZA VITTORIO VENETO A LARGO EUROPA
VIA GIOSUE' CARBUCCI	DA VIALE DELLA REPUBBLICA SENZA SBODCO
VIA GIOVANNI XXIII°	DA INCROCIO TRA VIA MAZZINI E VIA SAN GIOVANNI A VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
VIA I° MAGGIO	DA VIA ROMA A VIA ROMA
VIA LAURA MANCINI	DA VIA ROMA AD INCROCIO TRA VIA ROMA E CORSO VITTORIO EMANUELE
VIA LEONARDO DA VINCI	DA VIA LE ITALIA A VIA ABATE AMATO MASTRULLO
VIA MAZZINI	DA PIAZZA VITTORIO VENETO ALL'INCROCIO DI VIA GIOVANNI XXIII° E VIA SAN GIOVANNI
VIA MONTE GRAPPA	DA BORGIO MANCINI A VIA SS. 91
VIA REGINA MARGHERITA	DA PIAZZA VITTORIO VENETO A VIA DISESA
VIA ROMA	DA CORSO VITTORIO EMANUELE A SS. 91
VIA SALVO D'ACQUISTO	DA DA VIA GIOVANNI XXIII° A VIALE ITALIA
VIA SAN GIOVANNI	DA PIAZZA DANTE A C.DA SAN GIOVANNI
VIA SS. 91	DA VIA ROMA ALL'INCROCIO DI VIA CINIFIERRI
VIA TRENTO	DA VIA LAURA MANCINI A VIA ROMA A VIA SS. 91
VIA TRIESTE	DA VIA LAURA MANCINI A VIA ROMA
VIALE DELLA REPUBBLICA	DA VIA REGINA MARGHERITA A SS. 91
VIALE ITALIA	DA CORSO VITTORIO EMANUELE A VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

STRADE N.
34

U.S.T.O.

Il SINDACO COMUNALE

 Dott. Ubaldo Maffei
 Sindaco

COMUNE DI L. ...
 PROVINCIA ...

"Tralaltro - continua nel suo intervento il Sindaco - i criteri scelti sono i minimi di legge previsti in relazione alla classe di appartenenza del Comune, nonché si applicheranno tutte le riduzioni possibili per legge";

RITENUTO meritevole di approvazione il testo regolamentare proposto;

ACQUISITA la dichiarazione di voto contrario del Consigliere di minoranza arch. Vito Salvatore "Ritengo che le tariffe sono troppo onerose e perché allo stato non esiste un censimento degli spazi di uso pubblico appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune secondo quanto disposto dal Regolamento che si intende approvare all'art.1 Disposizioni Generali"

UDITO l'intervento del Sindaco che riferisce che attesa l'impellenza dell'approvazione, si prescinde dal censimento e ci si riserva di procedere all'inventariazione dei beni comunali e relativo censimento, come obbligo scaturente dalla necessità di approvazione del conto consuntivo;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale nonché di regolarità tecnico-contabile ex art.55 comma 5° legge 142/90;

Con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Vito Salvatore) e astenuti n.1 (Andreotti Nicolino) espressi palesemente per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il nuovo "REGOLAMENTO COMUNALE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E PER L'APPLICAZIONE DELLA RELATIVA TASSA" costituito da n.24 articoli ed allegato relativo alle misure tariffarie stabilite per le "OCCUPAZIONI PERMANENTI" e per le "OCCUPAZIONI TEMPORANEE", regolamento che sottoscritto debitamente in ogni pagina del Sindaco e dal Segretario Comunale si allega al presente deliberato, a formarne parte integrante e sostanziale;

2) DI APPROVARE contestualmente la divisione in n.2 CATEGORIE delle strade spazi ed altre aree pubbliche del Comune coincidenti come segue:

- CATEGORIA 1 - Strade, spazi ed altre aree pubbliche all'interno della delimitazione del "CENTRO URBANO" ;

- CATEGORIA 2 - Strade, spazi ed altre aree pubbliche esterne al "CENTRO URBANO";

giusto parere della Commissione Edilizia Comunale reso nella seduta del 07/06/1994 verbale n.5 - dec.n.3, allegando all'uopo la planimetria relativa con annesso elenco delle strade del Centro Urbano, a formarne parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) DI DARE ATTO che il Regolamento in parola entrerà in vigore a seguito di ripubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, a seguito di intervenuta esecutività del presente deliberato e si provvederà, altresì, all'inoltro del presente regolamento al Ministero delle Finanze ai sensi del combinato artt. 57 comma 2° e 28 comma 2° Decreto Leg.vo 15/11/1993 n. 507;

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.


IL PRESIDENTE
f.to Montalbetti Domenico Salvatore

Il Segretario Comunale
f.to Paladino Marisa

Il Consigliere Anziano
f.to Ristretta Giuseppe

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 07 DIC. 1994



Handwritten signature of the Segretario Comunale.

Prot. N. 4470 del 07 DIC. 1994

Della suesata deliberazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

- Oggi stesso viene inviata al competente organo regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co Re.Co.):
- in relazione al combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 32;
 - per essere posta a controllo di iniziativa del Consiglio (Art. 45, comma 1)
- Non è soggetta al controllo preventivo:
 - perchè non riservata al Consiglio (combinato disposto artt. 32 e 45, comma 1);
 - perchè meramente esecutiva di altra deliberazione (Art. 45, comma 5).

Dalla residenza comunale, li 07 DIC. 1994

Il Segretario Comunale
Paladino Marisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:


- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi: dal al senza reclami.
- è divenuta esecutiva il giorno
 - perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Artt. 46, comma 6, e 47, comma 3).
 - decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:
 - dell'atto (Art. 46, comma 1);
 - dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4) senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
 - avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5), nella seduta del con prot. n.

Dalla Residenza Comunale, li

Il Segretario Comunale

La suesata attestazione è copia conforme all'originale.

Dalla Residenza comunale, li



Il Segretario Comunale

REGIONE CAMPANIA
SINDACATO REGIONALE AVELLINO
Seduta di 22 DIC. 1994
Avellino, 22 DIC. 1994
95701

per quanto di competenza

